



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 8 aprile 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Anzolavino 3 Faro 2
08/04/13 Sport 3

QS: Anzola 57 Guastalla 81
08/04/13 Sport 4

Il Sole 24 Ore

Norme e tributi: Swap, serve una gara a cinque
08/04/13 Pubblica amministrazione 5

Norme e tributi: «Parifica» necessaria con tutte le società
08/04/13 Pubblica amministrazione 6

Norme e tributi: Patto, blocco immediato per il Fondo accessorio
08/04/13 Pubblica amministrazione 7

Norme e tributi: Manutenzioni ed economie senza incentivo ai progetti
08/04/13 Pubblica amministrazione 8

Norme e tributi: Agevolazioni Imu a metà sulla casa dell'ex coniuge
08/04/13 Pubblica amministrazione 9

Norme e tributi: Per i fabbricati rurali rebus della retroattività
08/04/13 Pubblica amministrazione 10

Italia Oggi

P.a., pagamenti surreali
08/04/13 Pubblica amministrazione 11

P.a., il pagamento è di rigore A risponderne sarà il dirigente
08/04/13 Pubblica amministrazione 12

Il fondo per gli enti si fa in tre
08/04/13 Pubblica amministrazione 14

Anzolavino	3
Faro	2

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi, Marani, Monaco, Vignoli, Pelotti, Mantovani, Benuzzi, Magnani G. (9' pt Cavallo, 20' st Franchi), Cavallaro, Carroli (25' st Andrean). All. Collina.

FARO: Orsi, Bertusi, Lenzi D., Gaggioli, Corvino (23' st Lamma), Giaquinto, Lucchi, Biffoni (44' st Pasquati), Lenzi M., Gabrielli, Costantini (37' pt Venturi). All. Zanini.

Arbitro: Bensoltane di Piacenza.

Reti: 30'pt e 38' st Cavallaro, 5' st e 41' st Venturi, 32' st Franchi.

Note: ammoniti Monaco, Lenzi D., Lenzi M.

※ Anzola

IMPORTANTISSIMA vittoria per l'Anzolavino, che batte in casa il Faro per tre reti a due. La squadra di casa va in vantaggio alla mezz'ora, quando Cavallaro approfitta di un errore di Corvino e batte Orsi in uscita. A inizio ripresa, il Faro pareggia, grazie a Venturi. L'Anzolavino scocca un micidiale uno-due all'avversario grazie alle prodezze di Franchi e Cavallaro. Inutile per il Faro il gol nel finale di Venturi.



Anzola	57
Guastalla	81

ANZOLA: Morini, Mazzanti, Ungaro 14, Venturi 2, Fiorini 8, Lambertini 3, Franchini 8, Kalfus, Cavalieri 4, Poluzzi 2, Zanata 16. All. Binelli.

GUASTALLA: Tellini 10, Cervi 1, D'amore 11, Franzini 2, Braglia 12, Marchini 9, Arisi 3, Cotta 17, Cornacchione 8, Parizzi 8. All. Cavalieri.

Arbitri: Buonocore e Cavina.

Note: parziali 11-28; 26-46; 41-62.



Derivati. Contratti annullabili se ci sono stati meno concorrenti

Swap, serve una gara a cinque

Domenico Gaudiello

■ I contratti derivati comportano spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi. Spetta esclusivamente al consiglio comunale la competenza ad autorizzarli. Se la decisione è stata assunta dalla Giunta, la delibera può essere annullata (anche nove anni dopo la sua adozione) privando di effetti ex tunc pure i contratti stipulati.

Lo afferma, in termini molto netti, la sentenza 343/2013 del Tar Piemonte (si veda Il Sole 24 Ore del 5 aprile).

La pronuncia contiene dei chiarimenti assai importanti. Se vengono in questione elementi del procedimento prodromico alla stipula (la incompetenza dell'organo, il mancato esperimento di una selezione della controparte), l'annullamento è sempre possibile e la conseguenza sarà la caducazione dei contratti. Se invece si tratta della violazione di obblighi informativi, dello squilibrio delle prestazioni con-

trattuali o di malafede, l'amministrazione non può utilizzare l'autotutela, ma deve agire davanti al giudice ordinario. I contratti derivati, per quanto "servizi esclusi", devono comunque essere aggiudicati dopo una procedura comparativa almeno tra cinque concorrenti, perché l'ente pubblico deve sempre tendere al conseguimento delle migliori condizioni economiche. In mancanza, l'aggiudicazione può essere annullata.

In ogni caso, se l'annullamento viene deciso dopo nove anni dalla stipula, si tratta comunque di un «termine ragionevole» perché sono in gioco gravi illegittimità procedurali. Su questo

IL PARAMETRO

Per il Tar Piemonte il requisito è essenziale perché l'ente deve sempre tendere a un concreto vantaggio economico

il collegio si spinge a ritenere che non merita alcuna tutela il legittimo affidamento posto dalle banche, se queste hanno a loro volta ommesso obblighi informativi e agito in conflitto di interesse verso l'ente. A prescindere dai derivati, la sentenza costituisce un prezioso punto di riferimento giurisprudenziale perché ribadisce la tesi della caducazione automatica dei contratti in caso di autotutela validamente esercitata, inserendosi nel solco delle recenti posizioni del Consiglio di Stato. In tal senso, la sentenza fissa un criterio di ragionevolezza che sposta molto in avanti (nove anni appunto) il termine per l'autotutela. Da questo punto di vista, la pronuncia mette in secondo piano l'affidamento posto dai privati sulla persistenza degli effetti dell'azione amministrativa (oggetto del successivo riesame), perché nega completamente le aspettative della banca ad un indennizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rendiconti**«Parifica»
necessaria
con tutte
le società****Stefano Pozzoli**

Il **rendiconto 2012** dovrà presentare in allegato una nota informativa di verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le partecipate. Si tratta di una tabella che deve confrontare, azienda per azienda, le posizioni finanziarie presenti nel rendiconto dell'ente locale e nella contabilità delle società. Accanto al dato quantitativo l'amministrazione dovrà motivare le eventuali discordanze: non solo, l'articolo 6, comma 4 del Dl 95/2012 richiede la riconciliazione degli scostamenti entro la fine dell'esercizio in corso.

La norma prevede inoltre che la nota sia asseverata dai rispettivi organi di revisione, ad ognuno per quanto di competenza. Questo significa che l'organo di revisione del Comune o della Provincia dovrà accertarsi del dato dell'ente locale, mentre il collegio sindacale della società dovrà attestare la corrispondenza tra quanto comunicato dall'azienda e le sue risultanze contabili. Spetta all'ente, invece, fare il confronto tra i due dati e verificare i motivi delle divergenze.

Lo spirito della norma è chiaro e condivisibile: accade, infatti, che si "giochi" sulle rispettive contabilità, per risolvere i rispettivi problemi di equilibrio: tipico, ad esempio, il caso dell'ente che non impegna la spesa in termini di competenza finanziaria mentre la società imputa il ricavo all'esercizio.

La norma presenta però dei punti oscuri e non è di facile applicazione. Partiamo dai dubbi. Ci si domanda se la norma si riferisce solo alle partecipate dirette o anche alle indirette. Siamo orientati a restringere il campo di applicazione alle sole partecipazioni di primo livello, non solo per ovvi motivi di praticità ma perché il legislatore normalmente precisa

il riferimento alle partecipazioni indirette.

Un altro dubbio è se si tratti solo delle partecipazioni significative o di tutte. Purtroppo, il termine «partecipate» e non «controllate», lascia intendere che l'asseverazione andrà effettuata su tutte le società in cui l'ente detiene una partecipazione, con parecchi problemi nel caso di quote di minoranza, per le quali è facile aspettarsi ritardi se non mancate risposte. In prima applicazione ciò sarà probabilmente inevitabile, ma deve essere chiaro che un rifiuto dei membri del collegio sindacale di adempiere a un obbligo di legge può essere motivo di richiesta di revoca dall'incarico (a maggior ragione se l'azienda è controllata).

Infine i problemi applicativi. Intanto il rendiconto dell'ente locale è impostato in termini di competenza finanziaria, mentre le società rilevano la propria posizione a ricevimento ed emissione di fattura, salvo poi effettuare in assestamento gli eventuali aggiustamenti.

In proposito, fermo che i revisori dell'ente locale devono asseverare il dato dell'ente locale e vigilare sul complessivo rispetto dell'adempimento (e quindi anche sulla riconciliazione), resta il fatto che la coincidenza di termini per l'approvazione del rendiconto e dei bilanci di esercizio (nella migliore delle ipotesi, perché per le società il termine non è tassativo) comporta da parte dei sindaci delle aziende un'asseverazione, comunque dovuta, su dati relativamente certi e, ove la data di approvazione del bilancio non sia fine aprile, magari neppure assestati. Mancheranno quindi le fatture da emettere e da ricevere (che per altro non sono comprensive di Iva). Da qui problemi a non finire per fare quadrare i numeri, ma certo sarà possibile adempiere alla richiesta di legge in tema di risoluzione dei problemi di conciliazione entro l'esercizio. In alcuni casi, però, le divergenze nascono non da elementi "contabili" ma sono di sostanza e perfino avere il profilo di un contenzioso di natura legale: i tempi, però, li detterà la giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Personale. La Corte dei conti fissa lo stop agli aumenti già nell'anno di sfioramento

Patto, blocco immediato per il Fondo accessorio

La certificazione avviene però solo nell'aprile successivo

Gianluca Bertagna

Il mancato rispetto del patto di stabilità e delle norme sul contenimento delle spese di personale, vietano l'incremento del fondo del salario accessorio già nell'anno in corso. L'ormai unanime e consolidato orientamento della Corte dei conti è stato recentemente riassunto dalla Sezione regionale della Toscana nella deliberazione n. 13/2013.

Il fondo di parte variabile della **contrattazione decentrata** può essere incrementato di anno in anno. La riforma Brunetta ha, però, introdotto precise condizioni per legittimare questo comportamento. Il contenuto dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001 è chiaro: l'ente deve rispettare il patto di stabilità e la riduzione delle spese di personale. La norma, però, non ha precisato l'anno a cui fare riferimento, per la verifica dei vincoli. Le interpre-

tazioni, in maniera costante, hanno ritenuto che si debba analizzare sia l'anno precedente (dato certo) che l'anno in corso. E se questo, a livello di principio non fa una piega, dal punto di vista operativo crea problemi rilevanti.

Ipotizziamo che un ente costituisca, nei primi mesi del 2013, il fondo delle risorse decentrate prevedendo anche incrementi di parte variabile, ad esempio, ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 5 del Ccnl 1 aprile 1999. Prima avrà accertato di aver rispettato il patto e il contenimento della spesa di personale nel 2012 e anche per il 2013, a livello previsionale. Sulla base degli importi stanziati nel fondo avviene la contrattazione integrativa e si stabiliscono i criteri per l'erogazione dei compensi correlati a quegli incrementi che devono essere assolutamente finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

Dopo i vari passaggi di verifica, da parte anche dell'organo di revisione, si giunge alla stipula del contratto e i dipendenti svolgono le attività lavorative pattuite.

Secondo la Corte dei conti della Toscana, qualora l'ente non rispettasse il patto di stabilità (o le spese di personale) nel 2013, non potrebbe procedere ad erogare

L'impatto

01 | LO STRUMENTO

Il fondo di parte variabile per la contrattazione integrativa previsto dal Ccnl del 1999 può essere incrementato di anno in anno e ancorato al raggiungimento di obiettivi specifici

02 | LE CONDIZIONI

La riforma Brunetta ha vincolato l'incremento al rispetto del patto di stabilità e al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dell'organico

03 | L'INTERPRETAZIONE

La Corte dei conti della Toscana, in linea con precedenti orientamenti, ha ritenuto che i vincoli vadano osservati sia per l'anno precedente che per quello in corso. Ma il principio è di difficile applicazione operativa e rischia di spostare troppo avanti la contrattazione integrativa

le somme accessorie ai dipendenti. Ed è proprio qui che il sistema si inceppa. Infatti, i lavoratori - non senza ragione - potrebbero pretendere l'erogazione delle somme loro dovute, proprio perché trattasi di attività specifiche ed effettivamente realizzate, con misurazioni e indicatori trasparenti.

Tra l'altro, la certificazione ufficiale del rispetto dei vincoli potrebbe verificarsi, nei fatti, solo con il rendiconto, da approvarsi entro il 30 aprile 2014.

Se questa è l'interpretazione a cui si può giungere, viene da chiedersi quale ente deciderà di integrare il fondo di parte variabile, visto che, comunque, ci sarà sempre il rischio che queste somme non potranno essere erogate.

Soprattutto, questo rischio induce gli enti a svolgere la contrattazione integrativa sempre più avanti nel corso dell'esercizio finanziario. Operazione che, però, è sempre stata censurata da parte degli ispettori e dalla Corte dei conti stessa.

Un circolo vizioso da cui è difficile uscire. Parametri incerti e certificazioni non fanno altro che alimentare confusione e accrescere il rischio di contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i giudici contabili il bonus va assegnato solamente per le opere pubbliche

Manutenzioni ed economie senza incentivo ai progetti

Arturo Bianco

Per le manutenzioni ordinarie, per i lavori in economia e per le progettazioni diverse dalle opere pubbliche non spetta l'incentivo per la realizzazione di **opere pubbliche**, mentre nelle cosiddette «somme urgenze» occorre fare una valutazione caso per caso. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 15 del 19 marzo del 2013. In questo modo si spingono gli enti ad applicare in modo restrittivo l'incentivazione prevista dall'articolo 92 del Codice dei contratti (Dlgs n. 163/2006) ai dipendenti pubblici, pari al 2% dell'importo dell'opera.

Queste indicazioni vengono

dopo i chiarimenti che varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno fornito sul divieto di erogare questo compenso nel caso di interventi sul verde, di redazione di piani urbanistici effettuata all'esterno dell'ente e di strumenti urbanistici non collegati alla realizzazione di lavori pubblici. Ora, con il parere della magistratura contabile toscana arriva a compimento il processo di drastica delimitazione dei casi in cui l'incentivo può essere erogato.

Il parere parte dal richiamo al dettato normativo; esso fa «riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l'articolo 92, comma 1, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell'opera pub-

blica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell'articolo 92 prevede che l'incentivo alla progettazione venga ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto». In altri termini, il dato normativo subordina il compenso alla realizzazione di opere pubbliche. Quindi occorre escludere «i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può conclu-

LA SOMMA URGENZA

Da valutare caso per caso l'erogazione del compenso straordinario negli interventi decisi in emergenza

dersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili». Cioè non siamo in presenza in nessuna di queste due fattispecie di opere pubbliche.

Le conclusioni sono più differenziate per i lavori di somma urgenza. In questo caso «appare dirimente, alla luce delle interpretazioni proposte, valutare la natura del lavoro eseguito che dovrà presentare i caratteri dell'opera pubblica o del lavoro finalizzato alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse per poter rientrare nell'incentivazione.

Infine, viene chiarito che «l'attività di redazione del piano di gestione di una Zona di Protezione Speciale, non rientra in quelle oggetto di incentivo». Anche in questo caso alla base della esclusione vi è la considerazione che il dettato legislativo prevede l'incentivo solamente nel caso di realizzazione di lavori pubblici e non può essere estesa allo svolgimento di altre attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge e l'applicazione**Q1 | LA NORMA**

Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012, articolo 4, comma 12-quinquies) prevede che l'assegnazione della casa all'ex coniuge si intende «in ogni caso» effettuata a titolo di diritto di abitazione

Q2 | LE ISTRUZIONI

Secondo il dipartimento Finanze (risoluzione 5/2013), alla norma generale fa eccezione il caso in cui l'abitazione sia concessa in locazione in virtù dell'articolo 6 della legge 392/78

Q3 | LE CONSEGUENZE

I benefici Imu vengono esclusi in caso di locazione, creando di conseguenza un disallineamento con il trattamento fiscale previsto per le altre fattispecie di assegnazione

La giurisprudenza. Interpretazioni diverse sulla domanda di variazione

Per i fabbricati rurali rebus della retroattività

Giuseppe Debenedetto

Le domande di variazione catastale per ottenere la ruralità del fabbricato, presentate in base al Dl 70/2011 e al Dm 26 luglio 2012, hanno effetto retroattivo. È questa la conclusione a cui è pervenuta la Ctp di Mantova con la sentenza del 10 gennaio scorso, annullando gli avvisi di accertamento Ici relativi alle annualità 2006 e 2007.

La controversia riguardava alcuni fabbricati in categoria C/2, C/6 e D/8, che per il contribuente non potevano essere assoggettati all'imposta in quanto da considerarsi rurali ai sensi dell'articolo 9 del Dl 557/93, a prescindere dal loro inquadramento catastale. Nel 2011 era stata peraltro presentata domanda per il riconoscimento di ruralità.

Il Comune chiedeva il rigetto del ricorso in virtù del costante insegnamento della Cassazione sulla ruralità dei fabbricati vincolata alle risultanze catastali (categorie A/6 e D/10). Tuttavia la commissione tributaria ha ritenuto che la presentazione della domanda e l'inserimento negli at-

ti catastali dell'annotazione consentono di riconoscere la ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda, come previsto dal Dm del 2012.

La decisione della Ctp di Mantova ripropone la querelle relativa alla valenza retroattiva delle

LE ULTIME PRONUNCE

A Mantova agevolazioni riconosciute dopo la semplice richiesta, a Modena serve la classificazione catastale

domande per il riconoscimento della ruralità, tema sul quale la giurisprudenza si mostra oscillante. A favore della retroattività si è tra l'altro schierata la Ctr di Bologna con la sentenza 65/2012, mentre sul fronte opposto si segnala la Ctr di Milano con la sentenza 77/2012. Più recentemente si è espressa la Ctp di Modena con la sentenza 75/2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 31 marzo) che è andata al cuore del problema sot-

tolineando che il Dl 70/2011 - con il quale veniva recepito l'orientamento della Cassazione sull'accatastamento in D/10 per i fabbricati strumentali - è stato abrogato dal Dl 201/2011 ed è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2011: di conseguenza l'esenzione Ici spettava solo ai fabbricati che risultano classati in categoria rurale.

Dopo la sentenza 10/2013 della Ctp di Mantova, che fa leva sul Dm del 2012, la questione assume contorni sempre più confusi e resta il rebus retroattività. Sul punto si ritiene che il Dm 26 luglio 2012 abbia travalicato la fonte legislativa primaria (Dl 201/2011) che non prevede in alcun modo il riconoscimento retroattivo della ruralità, né lo prevedeva il Dl 70/2011. La questione è risolvibile soltanto con un'espressa previsione normativa primaria che attribuisca effetto retroattivo alla variazione catastale. In assenza, è applicabile il principio contenuto nell'articolo 11 delle Preleggi secondo cui la legge non può avere effetto retroattivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P.a., pagamenti surreali

La macchina dello Stato si sta incartando per risolvere un problema elementare: saldare i propri debiti. Anni di tentativi e zero risultati

DI MARINO LONGONI
 mlongoni@class.it

La vicenda dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese ha degli aspetti surreali. Con la creazione di regole sempre più complesse per sbloccare vincoli sempre più misteriosi.

Tanto per cominciare nessuno sa quantificare a quanto ammontino gli arretrati. Bankitalia aveva stimato 90 miliardi, una ricerca dell'università di Bologna arriva a 150 miliardi di euro. In ogni caso una montagna di debiti, che sta rischiando di far fallire migliaia di imprese. È un problema noto da anni, ma finora affrontato senza troppa convinzione. Finalmente, dopo settimane di polemiche, il governo ha preparato un decreto nel quale, allentando i vincoli del patto di stabilità e mettendo sul mercato nuovi Cct, promette di restituire in un anno o due una parte delle somme: stiamo parlando di meno della metà dei debiti arretrati. E per il debito che non si riuscirà a coprire? E per i nuovi debiti che saranno contratti in questi due anni? Domande troppo impegnative.

Non è la prima volta che il governo prende delle misure per velocizzare i pagamenti dei debiti delle p.a. Già Berlusconi aveva tentato di risolvere tutto approvando norme che imponevano alla pubblica amministrazione di saldare i propri debiti in 30 o 60 giorni. Il governo Monti è ritornato sul tema, ma quello che è stato fatto nel 2011 e nel 2012 ha avuto poca efficacia. Si è tentata innanzitutto la strada dell'emissione di titoli di stato con l'obiettivo di ripagare i debiti: il Tesoro avrebbe dovuto emettere 2 miliardi di Cct per i pagamenti alle p.a., ma in concreto ne sono stati emessi solo 15 milioni. Poi si è studiato un meccanismo con cui le imprese avrebbero dovuto chiedere un documento che certificasse i propri crediti nei confronti dello stato. Quel documento avrebbe potuto poi essere usato come garanzia presso le banche o altri creditori. Le certificazioni alle imprese emesse alla fine di gennaio sono state appena 71, e riguardavano solo debiti delle p.a. per 3 milioni di euro.

Ora ci si è persi in una discussione di giorni sui vincoli comunitari. In realtà l'80% dei pagamenti arretrati non avrebbe, al momento del pagamento, alcuna influenza sul deficit. Gli acquisti della p.a. possono, infatti, essere decisi solo disponendo dei fondi necessari nel bilancio previsionale, fondi che al momento di attuare la spesa sono già stati impegnati. Quindi anche se il pagamento viene effettuato l'anno dopo non c'è alcun aumento del deficit. Il problema si pone invece per le spese da investimento che non funzionano secondo il criterio di competenza, ma (in Italia) per cassa. Solo nel momento in cui si paga si registrerà un aumento del debito pubblico. Ma parliamo di un quinto delle spese totali.

A questo punto un imprenditore potrebbe chiedersi: ma allora cosa aspettano a pagarmi? Le risposte sono una, nessuna e centomila.

© Riproduzione riservata

Pagina 1



Le novità del decreto legge che sblocca i debiti delle pubbliche amministrazioni

P.a., il pagamento è di rigore A risponderne sarà il dirigente

DI ANTONIO CICCIA

Pagamento speedy delle fatture verso la p.a., a qualunque costo. Anche quello, per l'ente pubblico, di rischiare di sbagliare. È il funzionario pubblico che autorizza la spesa a dover rendere conto e rimborsare l'ente, se a posteriori si scopre qualcosa che non va.

Il decreto legge sul pagamento dei crediti maturati verso la pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012, esaminato dal consiglio dei ministri, rende effettiva la possibilità di evitare ritardi dei pagamenti da parte degli enti pubblici.

Lo strumento usato è quello di depotenziare il possibile veto interno al pagamento da parte degli organi preposti al controllo degli atti. Stiamo parlando delle modifiche che riguardano i pagamenti delle cosiddette transazioni commerciali e cioè i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Il decreto legislativo 231/2002 prevede brevi termini di pagamento (di regola trenta giorni) oltre i quali scatta l'applicazione di pesanti interessi di mora.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il decreto 231/2002 prevede che le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, quando sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni e la clausola relativa al

termine deve essere provata per iscritto.

Il problema è sempre stato fare in modo che queste disposizioni non rimangano lettera morta. Vediamo le novità del decreto legge in esame.

Innanzitutto è istituita una procedura per rispettare i termini di pagamento: gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine.

Le fasi interne di lavorazione delle fatture sono cadenzate in maniera che non subiscano lungaggini per questioni burocratiche.

L'ufficio di controllo deve espletare i riscontri di competenza, ma dà comunque corso al pagamento, entro il termine

di scadenza previsto dal decreto legislativo 231/2002: questo sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti.

La necessità di approfondimenti istruttori non blocca il pagamento.

A questo punto se il dirigente responsabile non risponde alle osservazioni, oppure i chiarimenti forniti non sono accettabili, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla procura regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento.

Quindi bisogna rispettare i termini di pagamento e se il pagamento non era dovuto scatta la responsabilità erariale del dirigente responsabile. La responsabilità individuale sarà

uno stimolo efficace per evitare che si commettano irregolarità amministrative a monte, confidando di poter bloccare poi, a valle, i pagamenti. Il decreto legge in esame ribalta le cose: il pagamento si fa, salvo casi eccezionali, e il dirigente pubblico è chiamato a rispondere delle spese indebite.

Per evitare, tuttavia, clamorosi autogol il decreto legge sul pagamento dei debiti maturati al 31/12 mantiene fermi i divieti di pagamento previsti dal decreto 123/2011: per esempio spese fuori bilancio. Ma anche atti di spesa pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa oppure casi di imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui, di violazione delle disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa.

In questi casi il divieto giustifica il mancato pagamento nei termini.

Responsabilità individuale. Il decreto legge sul pagamento dei debiti fino al 2012 mette alla sbarra i funzionari pubblici anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni da esso previste. Se dalla negligenza deriva una condanna

dell'ente pubblico al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori, il funzionario pubblico dovrà rimborsare l'amministrazione per tutte le somme pagate, senza sconti. La corte dei conti, infatti, non potrà esercitare, per espresso divieto, il potere di riduzione dell'addebito.

Con riferimento ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 sono da segnalare altre due novità. Innanzi tutto le somme destinate al loro pagamento sono insequestrabili e impignorabili. Quindi si attiva un particolare scudo protettivo.

In secondo luogo si individuano misure di semplificazione e agevolative della cessione del credito.

Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.

Inoltre l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni potrà essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice (ad esempio il segretario comunale); in tale ipotesi la cessione si intende accettata ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia, invece, effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà.

La notificazione degli atti di cessione, anche se precedenti all'entrata in vigore del decreto, potrà essere effettuata direttamente dal creditore anche a mezzo di piego raccomandato con avviso di ricevimento (e non necessariamente con notifica dell'ufficiale rogante).

— © Riproduzione

Pagina 4



L'ANALISI

Prove tecniche di default

«In rerum natura», diceva il manzoniano Don Ferrante, «non ci son che due generi di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il contagio non può esser né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera». Novello Don Ferrante, il ministro dell'economia, **Vittorio Umberto Grilli** rischia sul ritardo dei pagamenti di far la fine dello stesso personaggio.

La nostra tecnocrazia non brilla per acume. A molti è capitato di assistere allo spettacolo del ministro balbettante sulla Rai, che rispondeva che quelle spese sono state già effettuate dal nostro bilancio, quindi non serve una copertura finanziaria.

Quindi non c'è alcun contagio in atto.

Già, ma perché le imprese non vengono pagate? Chi lo va a spiegare ai creditori, che i soldi sono già usciti, ma non sono disponibili in quanto ostaggio dell'Europa?

È questo il punto, che rende sostanzialmente inefficaci le direttive comunitarie e le norme nazionali che chiedono tempi rapidi e prevedono sanzioni in caso di ritardo.

Il problema è che l'Italia, a differenza della maggior parte dei paesi europei, ha effettuato per molti anni manovre di risanamento «finte», basate su giochi contabili di bilancio, e ha aggiustato i conti ricorrendo alle

gestioni fuori bilancio che negli anni avevano consentito un rilevante accumulo di risorse finanziarie. Un tempo la magistratura contabile le aveva definite il «Lago di Pola», cioè un deposito sotterraneo di giacenze contabili, in grado di far deragliare la finanza statale. Ora però, con il Patto di stabilità interno, residui di bilancio e giacenze sui conti di tesoreria sono stati posti a garanzia del rispetto dei limiti del deficit. Sono sotto sequestro Ue e di fatto indisponibili, ai fini del controllo dei flussi della spesa pubblica.

Da qui i problemi. Da un lato il Tesoro chiede inutilmente agli enti di «certificare» i debiti di fornitura.

Dall'altro i creditori chiedono di poter compensare i crediti con i debiti fiscali e contributivi. Ma il tempo stringe e se i ministri Grilli e Passera bisticciano su questo, il ragioniere generale dello stato, carte alla mano, richiede formale copertura di cassa su spese già impegnate a copertura di lavori già eseguiti.

Qualcuno, ingenuamente si potrebbe chiedere se alla pubblica amministrazione è addirittura necessaria una legge, o addirittura un decreto-legge, per saldare un conto non pagato. Certamente, si risponderà, se il conto è di cento miliardi...

di Antonio Giancane



Il fondo per gli enti si fa in tre

DI **MATTEO BARBERO**

Il testo del decreto legge sullo sblocco dei pagamenti esaminato dal consiglio dei ministri conferma la previsione di strumenti separati, rispettivamente, per gli enti locali, per le regioni e per la sanità, dopo che durante i lavori preparatori si era affacciata l'ipotesi di creare, con finalità di semplificazione, un fondo unico.

Per province e comuni è prevista una dote di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali risorse verranno gestite dalla Cassa depositi e prestiti, sulla base di uno specifico addendum alla Convenzione in essere con il Mef, che definirà anche i criteri e le modalità per l'accesso e per la gestione del fondo.

In ogni caso, gli enti locali dovranno fare domanda entro il 30 aprile e le anticipazioni saranno concesse entro il 15 maggio in proporzione alle richieste pervenute, salvo che la conferenza stato-città non stabilisca (entro il 10 maggio) criteri diversi che tengano conto della virtuosità delle diverse amministrazioni. Le somme erogate dovranno essere restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso determinato sulla base del rendimento di mercato dei Btp triennali.

L'accesso al fondo (consentito anche agli enti in pre-dissesto) non comporta più il blocco degli investimenti per 5 o 3 anni, ma solo l'obbligo di incrementare (dal 25 al 50%) il fondo svalutazione crediti.

Per le regioni sono previsti due canali di finanziamento (a condizioni analoghe a quelle previste per gli enti locali in termini di durata e tasso).

Con riferimento ai debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, è stanziato un fondo da complessivi 8 miliardi, di cui 3 quest'anno e 5 il prossimo. In tal caso, la gestione è posta direttamente in capo al Mef, cui le richieste dovranno

essere trasmesse entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto e che dovrà agire sulla base dei criteri e delle modalità concordate in sede di conferenza stato-regioni, anche in tal caso con la possibilità di premiare le amministrazioni virtuose.

I governatori potranno, inoltre, ottenere anticipazioni di liquidità al fine di accelerare i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. In tal caso, sul piatto ci sono 14 miliardi, di cui 5 nel 2013 e i restanti 9 nel 2014. Al riparto si provvederà con semplice decreto direttoriale del Mef, entro 15 giorni dalla data di entrata del provvedimento per la prima tranche ed entro il 30 novembre per la seconda.

Anche per le regioni, l'accesso ai fondi non comporta più la paralisi dei nuovi investimenti. Esse, tuttavia, per accendere nuovi prestiti dovrà certificare che il pro-

prio bilancio presenti una situazione di equilibrio strutturale.

Sempre nell'ottica di incrementare le risorse disponibili per pagare i debiti, vanno segnalate altre due misure. Da un lato, gli enti locali, per il solo 2013 e fino al 30 settembre, avranno maggiori margini per attivare le anticipazioni di tesoreria. Dall'altro, vengono agevolati i trasferimenti a favore degli stessi enti locali da parte delle regioni, escludendo i relativi importi dal Patto di queste ultime.

Nel complesso, si tratta di misure significative, anche se certamente inferiori rispetto allo stock di debiti incagliati.

Il problema principale riguarda le modalità attraverso cui gli enti beneficiari potranno procurarsi le risorse necessarie per restituire quanto riceveranno sotto forma di anticipazione. Malgrado la soppressione della norma che avrebbe consentito alle regioni di aumentare l'addizionale Irpef, rimane forte il rischio che nei prossimi anni si determini un ulteriore incremento della pressione fiscale a livello locale.

—© Riproduzione riservata—

Pagina 5

